



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il sezione CIVILE

Il G.O.P., nella persona della Dott.ssa Antonia Romano,

- rilevato che con ordinanza F.U. del 26.01.2026 il Giudice Dott. Alessandro Auletta rinviava la causa all'udienza del 28.05.2026 per la precisazione delle conclusioni;
- considerato che a seguito dello scardinamento del predetto giudizio allo scrivente G.O.P., l'udienza del 28.05.2026 veniva rinviata al 08.06.2026 ed indi, al 13.07.2026 ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, su richiesta delle parti, la sostituzione dell'udienza anzidetta con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 13.07.2026, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato;
- esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e tutti gli scritti difensivi depositati;
- decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. Dr.ssa Antonia Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9380/2021 R.G., avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” e pendente

TRA

Il sig. *Parte_1* nato a Napoli, il 21/04/1976, C.F. *C.F._1*, e residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Primo Maggio n. 59, ivi elettivamente domiciliato, alla S. F. D’assisi n. 52, presso lo studio dell’Avv. Mattia D’Alterio (C.F. *C.F._2*), giusta procura in calce all’atto di citazione;

- ATTORE -

E

Controparte_1 P.IVA. *P.IVA_1*, con sede in Milano, alla Via Scarsellini n. 14, in persona del procuratore speciale, dott. *CP_2* [...] elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell’Avv. Francesco Napolitano (C.F. *C.F._3*), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbali e atti di causa

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.

1. Con atto di citazione notificato in data 03.09.2021 alla [...] *Controparte_3* il sig. *Parte_1* la conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, per l’udienza del 07.12.2021, al fine di sentir condannare la convenuta Compagnia di Assicurazione alla corrispondenza in suo favore della somma di €. 50.000,00 a titolo di indennizzo, in conseguenza del furto subito nel proprio appartamento sito in Giugliano in Campania, alla Via Primo Maggio n. 59, in data 03.12.2016.

Deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo anzidette, risultava essere vittima di un furto in casa, in occasione del quale venivano trafugati dal proprio appartamento numerosi preziosi ed altri oggetti di consistente valore, per un ammontare complessivo di €. 80.000,00. Pertanto, avendo sottoscritto con la *Controparte_1* polizza assicurativa n. 8000007646-07 per il periodo dal 16/12/2015 al 16/12/2016, con copertura anche del rischio per furti nella propria abitazione, in applicazione della quale, in caso di eventi quale quello descritto l'importo dell'indennizzo liquidabile era di €. 50.000,00, richiedeva il pagamento di tale somma alla convenuta Compagnia.

Assumeva in particolare, che prima dell'avvio del giudizio, il proprio appartamento veniva periziato da tecnico della Compagnia assicuratrice che rendeva una prima stima dell'indennizzo, alla cui liquidazione, tuttavia, la odierna convenuta non dava seguito. In conseguenza di ciò, formalizzava invito alla nomina di un perito/arbitro da parte della Compagnia, al fine di avviare la procedura di definizione del danno patito in applicazione di quanto previsto in polizza, facendo richiamo all'art. 810 c.p.c.. Lamentava, ancora, che a seguito di un primo incontro tra i rispettivi tecnici, le operazioni di stima non venivano completate per causa imputabile al perito della Compagnia di Assicurazione, che non dava riscontro ai propri solleciti di prosecuzione della procedura, in tal modo impedendogli anche di richiedere la nomina del terzo perito al Presidente del Tribunale territorialmente competente, in applicazione delle condizioni contrattuali di cui alla polizza. Conveniva in lite, per tali motivi, la *Controparte_3*

[...] chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore ed a titolo di indennizzo per le causali suindicate, della somma di €. 50.000,00, ovvero della diversa somma stabilita dal Tribunale.

2. Il giudizio veniva iscritto al ruolo al n. R.G. 9380/2021 degli Affari contenziosi, assegnato alla 2° sezione civile e con decreto del 25.10.2021 veniva fissata al 09.12.2021 la prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in modalità cartolare.

3. Si costituiva, in data 16.11.2021 la compagnia di Assicurazioni [...] *Controparte_4* eccependo, preliminarmente, la improcedibilità dell'avversa domanda giudiziale, in quanto promossa prima della chiusura del procedimento stragiudiziale di perizia contrattuale avviato ad istanza del sig. *Parte_1*. Contestava, in ogni caso, la fondatezza dell'avversa domanda, lamentando che l'attore non avesse fornito agli atti alcuna prova della proprietà dei beni assunti come trafugati dal proprio appartamento, molti dei quali, in quanto consistenti in oggetti preziosi che il *Parte_1* giustificava di detenere in quanto *Persona_1*, non erano al medesimo riferibili in quanto, appunto, avrebbe dovuto detenerli nel relativo negozio e non nel suo appartamento ed, in ogni caso, perché privi di documentazione fiscale accertante la titolarità di tali beni. Ancora, lamentava il difetto di prova della proprietà anche con riguardo agli altri beni che l'attore assumeva essere stati trafugati, quali pellicce, giubbini, piumoni, coperte e danaro in contante, dei quali contestava anche la prova della presenza nell'appartamento dell'attore prima del verificarsi del furto. Contestava fermamente l'avvenuta verifica del furto così come descritto da parte attrice, lamentando che i segni di effrazione presenti sulla cassaforte ed indicati dall'attore, non erano compatibili con la dinamica da Costui descritta e depositando, all'uopo, apposita relazione di consulenza a supporto delle specifiche contestazioni rese. A sostegno del dubbio di verifica del furto la ulteriore circostanza, ampiamente dedotta dalla convenuta, che il sistema di allarme di cui era dotato l'appartamento, non collegato ad alcuna Stazioni di Polizia, ma attivabile con tastierino numerico collocato all'interno dell'appartamento ed in corrispondenza della porta di ingresso, fosse stato manomesso senza prima essere stato mai azionato. Contestava, altresì, la quantificazione dei danni effettuata, a dire dell'attore, da primo perito della Compagnia recatosi nell'appartamento, ribadendo la portata non vincolante per la Compagnia, in termini di doverosa liquidazione, della stima effettuata dal tecnico incaricato. Precisava, inoltre, che la mancata conclusione della perizia contrattuale era imputabile esclusivamente al perito nominato da parte attrice

che non aveva dato seguito all'impegno assunto in sede di primo sopralluogo, di trasmettere al tecnico incaricato dalla Compagnia la documentazione necessaria per procedere alla stima. Lamentava, ancora, la inoperatività della polizza, per non essersi l'attore dotato di un sistema di antifurto consono con quanto richiesto dalle condizioni contrattuali. *Per_2* stava, in ogni caso, la esagerazione dolosa del danno e ne richiedeva comunque una riduzione del *quantum* nel rispetto dei limiti della polizza, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda e per la condanna dell'attore ex artt. 91, 92 e 96 c.p.c..

4. Con ord. F.U. del 09.12.2021, resa all'esito della coeva udienza, il Giudice sottoponeva alle parti proposta ex art 185 bis c.p.c. onde facilitare la definizione bonaria della vicenda, rinviando per la riflessione su di essa all'udienza del 03.02.2022.

5. Stante, poi, la mancata accettazione della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. da parte della convenuta Compagnia, all'udienza del 03.02.2022 il G.U. rinviava la causa ex art 183 c.p.c. al 19.05.2022, concedendo a richiesta delle parti, i termini per le memorie istruttorie di cui al co. 6.

6. Indi, ritenute irrilevanti le circostanze articolate dalle parti nelle proprie memorie istruttorie ai fini della decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.02.2023.

7. Successivamente il giudizio, scardinato al G.U. Dott. Alessandro Auletta, veniva dapprima trattenuto in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge e poi rimesso sul ruolo e rinviato all'udienza del 27.11.2025, con ord. F.U. del 31.03.2025, attesa l'adozione nelle more del giudizio da parte della III sez. civile della Suprema Corte di Cassazione, della ordinanza di rimessione alle SS.UU. della vicenda relativa alla individuazione dell'esatto *discrimen* tra perizia contrattuale ed arbitrato rituale.

8. Rinvio poi in prosieguo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il giudizio, assegnato nelle more allo scrivente G.O.P. con provvedimento del 09.04.2026, veniva rinviato

to dapprima all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.06.2026 e poi, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.07.2026 all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa.

9. La domanda è procedibile, non potendosi ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, per le ragioni di seguito esposte.

La fattispecie in esame involge gli istituti della perizia contrattuale e dell'arbitrato, per la cui definizione è di aiuto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione venutasi a formare in argomento.

E ciò in quanto, mentre l'arbitrato trova il proprio riconoscimento normativo nel codice di procedura civile, la perizia contrattuale è frutto dell'autonomia delle parti e della prassi assicurativa, i cui confini di applicabilità, anche in considerazione della natura dell'istituto, sono stati definiti dalla copiosa giurisprudenza intervenuta in argomento.

Da tempo, infatti, la Suprema Corte ritiene che ricorra la perizia contrattuale tutte le volte in cui le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma *“la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva”* (ex multis Cass. Civ. 22 ottobre 2002 n. 14909; Cass. Civ. 21 maggio 1999 n. 4954; Cass. Civ., 13 aprile 1999 n. 3609; Cass. Civ., 28 agosto 1995 n. 9032).

La perizia contrattuale, pur condividendo con l'arbitrato il profilo del conferimento del mandato ad un terzo per la composizione della lite, se ne distingue, tuttavia, in relazione ai poteri del terzo, tenuto conto che, nell'arbitrato, l'arbitro è autore di una determinazione volitiva e discrezionale mentre, nella perizia contrattuale, il tecnico nominato è autore di un mero accertamento tecnico, privo di libertà di giudizio, ma caratterizzato, esclusivamente, da discrezionalità tecnica. Volendo usare le parole della Suprema Corte, il terzo *“nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre,*

nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica” (Cass. Civ., sez.1, Sent. n. 10705 del 10.05.2007).

Ne consegue che anche qualora le parti ricorrano ad una perizia contrattuale, non è alle stesse precluso di adire il Giudice per la risoluzione delle controversie relative a questioni giuridiche, posto che tali controversie, per la struttura ontologica dell’istituto, sono sottratte ai periti nominati; diversamente, infatti, si parlerebbe di arbitrato.

La Suprema Corte, in argomento, definendo un orientamento al quale si ritiene di aderire, ha specificamente previsto che *"nell' assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite " perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza" (ex multis Cass. Civ., n. 2996/2016; Cass. Civ., n. 28511/2018; Cass. Civ., n. 7531/2014).*

Appare evidente, dunque, che la temporanea rinuncia a ricorrere all’autorità Giudiziaria, nel caso in cui le parti intendano avvalersi di una perizia contrattuale, attiene esclusivamente agli aspetti puramente tecnici della controversia da risolvere, per la cui definizione hanno optato per tale modalità contrattuale di definizione della controversia. Solo in tal caso, infatti, la previsione di una perizia contrattuale rende inesigibile il diritto all'indennizzo fino alle conclusioni delle operazioni peritali, atteso che *“fino a quel momento non è configurabile alcun inadempimento della compagnia assicuratrice che giustifichi l'interesse ad agire in giudizio, sia per il pagamento dell'indennizzo sia per il risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di pagamento” (C. 8973/2020; Cass. Civ., sent. n. 11876 del 22.05.2007).*

Nel caso che ci occupa, è incontestato tra le parti il ricorso all’istituto della perizia contrattuale, piuttosto che a procedura arbitrale.

Tuttavia, la domanda formulata da parte attrice nella presente sede, non verte esclusivamente sul *quantum* della propria pretesa, quanto piuttosto e prima ancora sull'*an*, posto che l'attore lamenta che la Compagnia non abbia liquidato l'importo riconosciuto in via stragiudiziale dal proprio tecnico e che, in ogni caso, gli abbia precluso di completare la procedura di perizia contrattuale con la inerzia del proprio fiduciario incaricato e chiede, pertanto, l'accertamento del suo diritto a ricevere l'indennizzo nella misura richiesta. La convenuta Compagnia, di contro, ha fermamente contestato sin dall'atto della costituzione in giudizio l'*an* della pretesa, dubitando del verificarsi dell'evento, contestando i titoli per la richiesta dell'indennizzo, ponendo in discussione, anche in corso di causa e sotto una molteplicità di profili, la operatività della polizza (eccezione di inoperatività della polizza anche per mancato pagamento del premio assicurativo).

Ed è evidente che, in considerazione della natura puramente giuridica di tali questioni, le stesse risultano essere sottoponibili all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria anche in caso si sia optato per la perizia contrattuale, in adesione all'orientamento giurisprudenziale anzidetto, con la conseguenza che, sotto tale aspetto, la domanda di parte attrice non può dichiararsi improcedibile.

Non può tuttavia sottacersi un ulteriore profilo di indagine nel caso in esame, rappresentato dal mancato completamento della perizia contrattuale che le parti hanno reciprocamente imputato a responsabilità del perito dell'altra parte.

Ed invero, come già detto, mentre parte attrice assume che, nonostante i suoi solleciti il perito Persona_3 nominato dall'Assicurazione si sia rifiutato di completare la perizia, la Compagnia, dal canto proprio, assume che ciò sia dipeso dalla mancata trasmissione da parte del tecnico di parte attrice, della documentazione necessaria per la definizione della questione.

Solutoria appare la previsione contrattuale di cui all'art. 6.3. delle Condizioni generali di contratti, a cui richiama la polizza n. 8000007646-07 sot-

toscritta dall'attore: "... se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto".

Alla luce di tale previsione pattizia, dunque, non può accogliersi la doglianza dell'attore e relativa alla impossibilità, da CP_5 imputata all'Assicurazione, di non poter richiedere la nomina del perito al Presidente del Tribunale competente, posto che la clausola è chiara nel rimettere alla parte la possibilità, in caso di disaccordo sulla indicazione del terzo perito, ed ai fini della tutela del proprio diritto in fase stragiudiziale, di ricorrere al Presidente del Tribunale per la nomina di un tecnico.

Alla luce di tale impegno contrattuale assunto con la sottoscrizione della relativa polizza, è incontestabile che parte attrice, prima di adire la presente Autorità Giudiziaria, avrebbe dovuto presentare relativa istanza per la nomina del perito al Presidente del Tribunale territorialmente competente, considerato che il mancato riscontro alle proprie richieste da parte del perito della compagnia assicurativa è inequivocamente da intendersi come disaccordo tra le parti in ordine alla nomina del terzo tecnico, rispetto al quale la polizza ha espressamente riconosciuto apposita tutela.

Richiedendo la nomina del perito al Presidente del Tribunale competente e, dunque, procedendo al completamento della perizia contrattuale, l'attore avrebbe potuto sopperire alla lamentata inerzia della controparte, salvo poi la possibilità di convenirla in giudizio al fine di ottenerne la condanna in caso non avesse dato seguito agli impegni da Essa contrattualmente assunti.

Tuttavia, pur a fronte di tale scelta dell'attore, benchè censurata dalla Compagnia di assicurazione, la convenuta non ha, nella presente sede, azionato gli strumenti di tutela negoziali previsti dall'ordinamento, limitandosi a ricondurre la inadempienza di parte attrice agli obblighi contrattualmente assunti (*rectius* violazione art. 6.3 delle Condizioni contrattuali) a motivo di improcedibilità della domanda, che invece, per quanto esposto, non può dirsi ricorrere.

Chiarificatore, in tal senso, il recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, interrogate sulla natura giuridica della perizia contrattuale, nel riconoscere ad essa la natura di arbitrato irrituale solo nel caso in cui sia convenuta la definitiva rinuncia delle parti all'esercizio dei diritti innanzi al Giudice Ordinario, in tal caso potendosi ricondurre alla previsione di cui all'art. 808 ter c.p.c., hanno specificato che, in mancanza di espressa rinuncia in tal senso *“la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare”* ed enunciato il seguente principio di diritto *“la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata”* (Cass. Civ., SS.UU. 11959 del 30.04.2026).

Calando tali principi al caso in esame, appare evidente che la condotta di parte attrice, inosservante degli obblighi contrattualmente assunti anche in ordine alle modalità di esperimento e completamento della perizia contrattuale, configura inadempimento contrattuale, non sanzionabile, tuttavia, in termini di improcedibilità della domanda così come richiesto dalla convenuta Compagnia di Assicurazione.

10. Ciò nondimeno e passando all'esame del merito, la domanda di parte attrice è infondata, in quanto non provata, dunque meritevole di essere respinta.

Ed invero la convenuta Compagnia di Assicurazione, sin dall'atto della sua costituzione in giudizio, ha specificamente contestato il verificarsi dell'evento furto, la preesistenza nell'appartamento del Parte_1 dei beni che l'attore assume essere stati trafugati nel pomeriggio del

03.12.2016, la titolarità di ciascuno di tali beni da parte del sig. CP_6

[...] l'esistenza degli stessi.

E l'attore, a fronte di tali specifiche contestazioni, non ha assolto agli incumbenti probatori su di lui gravanti.

Ed invero, quanto all'evento furto, esso è fatto costitutivo dell'indennizzo e come tale era onere dell'attore fornirne prova.

In ordine alla distribuzione dell'onere della prova del furto in capo al danneggiato nelle domande di indennizzo, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che *"In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro"* (Cass. Civ., sez. III, sentenza del 21/12/2017, n.30656).

E la mera denuncia non costituisce, di certo, prova ai fini dell'indennizzo richiesto alla società assicuratrice, in quanto dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (Cass. Civ., sent. n. 1905/2003). In tema, da tempo la Cassazione è ferma nel ritenere che *"la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria, di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale al punto che lo stesso generico assunto della sentenza istruttoria penale, che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini, non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati"*(ex multis Cass. Civ. n. 3446/2023; Cass. Civ. n. 32637/2022; già Cass. Civ. n. 10262/1992).

La semplice produzione della denuncia di furto non esime, dunque, l'attore dalla prova rigorosa, in primo luogo, della preesistenza dei beni

assicurati nelle condizioni e nel luogo indicate e, in secondo luogo, della verifica del furto.

In mancanza di prova della preesistenza dei beni che si assumono trafugati, infatti, il furto non è credibile, non essendo sufficiente a provare la lamentata sottrazione la sola denuncia sporta innanzi all'Autorità di Polizia, potendo al più essa essere intesa come mero elemento indiziario da valutare unitamente alle altre emergenze istruttorie, che nel caso di specie non sono state fornite.

Alcuna specifica prova è stata dedotta dall'attore in ordine alla preesistenza nella propria abitazione rispetto al verificarsi dell'asserito furto, di tutti i beni dettagliatamente indicati e che si assumono sottratti, né a ciò avrebbe potuto sopperire la prova testimoniale per come articolata.

Così come a fronte della contestazione sulla titolarità di tali beni da parte della Compagnia di assicurazione, alcuna prova è stata fornita da parte attrice, se non meri rilievi fotografici, precisamente n. 3 (riproducenti i beni) che, oltre a non essere riferiti a tutti i beni che si assumono essere stati oggetto di furto, in ogni caso neanche ne consentono la stima del valore nei termini indicati da parte attrice. Senza considerare che, con specifico riguardo ai preziosi trafugati, l'attore non ne prova la detenzione presso il proprio appartamento piuttosto che nella propria Gioielleria ed, in ogni caso, neanche fornisce prova di titolarità di tali preziosi, limitandosi alla produzione di certificati di garanzia inidonei ad attestarne la inequivoca riconducibilità al soggetto che ne assume la proprietà, trattandosi di beni mobili. Peraltro, non va sottaciuto che l'unico documento fiscale relativo ad uno degli oggetti trafugati (precisamente il Bimby), ne attesta la titolarità di altra persona (tale *Persona_4*) e non del sig. *Parte_1*

[...] .

Analoghe considerazioni, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, sono riferibili anche al denaro contante che si assume sottratto, rispetto al quale l'attore non ha fornito prova alcuna della asserita detenzione in casa in data antecedente il verificarsi del furto.

E a ciò non vale dedurre da parte attrice la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate, attesa la irrilevanza delle stesse rispetto alle circostanze di fatto dedotte in atti, come precisamente già evidenziato dall'intestato Tribunale all'udienza del 19.05.2022.

Ed invero, alcuno dei capitoli di prova articolati, consentiva di provare le circostanze di fatto dedotte dall'attore nella propria domanda che, nella avvenuta e specifica contestazione da parte della società assicuratrice nei termini anzidetti (inesistenza di tutti i beni assunti come trafugati, preesistenza di essi nell'appartamento rispetto al furto, titolarità dei beni, verificarsi dell'evento furto), non può ritenersi adeguatamente provata.

Non potendosi ritenere raggiunta la prova sull'*an*, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, meritevole di essere respinta, assorbito ogni altro motivo.

11. Le spese di lite, in ragione rigetto della domanda, seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come di seguito.

Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., assunto lo scaglione di riferimento ai medi, applicata la riduzione del 30%, in ragione della non particolare complessità della vicenda, e con riguardo alle fasi svolte (introduttiva, studio, trattazione e decisionale) le stesse sono liquidate in €. 5.331,20 per compensi, oltre oneri come per legge, poste a carico dell'attore [...]

Parte_2 ed in favore della Compagnia di Assicurazione [...]

CP_1

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Antonia Romano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 9380/2021, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a)** RIGETTA la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della Compagnia di Assicurazioni Controparte_1
- b)** CONDANNA, il sig. Parte_1 C.F. C.F._1, alla corresponsione in favore della convenuta Compagnia di Assicurazione Controparte_1 delle spese di lite, pari ad €. 5.331,20 per compenso professionale, quantificate

come in parte motiva, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Così deciso in Aversa, lì 05.08.2026

Il G.O.P.

Dott.ssa Antonia Romano

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..